

***STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI***

***NOVITA' NORMATIVE IVA***

***ANNO D'IMPOSTA 2020***

A cura di  
***Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali Ufficio  
di Statistica***

## **Sommario**

1	Quadro VI per il riepilogo delle dichiarazioni d'intento ricevute - eliminazione .....	3
2	Servizi elettronici, di teleradiodiffusione e telecomunicazione (TTE) verso consumatori finali .....	4
3	Beni esenti con diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente .....	5
4	Sospensione versamenti a seguito dell'emergenza da Covid-19 .....	6
5	Attività oleoturistica .....	7

## **1 Quadro VI per il riepilogo delle dichiarazioni d'intento ricevute - eliminazione**

Dal 1° gennaio 2015 l'esportatore abituale che voleva avvalersi della facoltà di effettuare acquisti in sospensione d'imposta, doveva comunicare i dati delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilasciava un'apposita ricevuta telematica. Dopodiché, l'esportatore abituale consegnava al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia.

Il fornitore, oltre a verificare che la dichiarazione d'intento fosse stata comunicata all'Agenzia delle Entrate, doveva riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nella dichiarazione d'intento ricevuta nel Quadro VI, riservato ai soggetti che avevano effettuato operazioni nei confronti degli esportatori abituali in regime di non imponibilità.

Dal 1° gennaio 2020 è stato eliminato l'obbligo, in capo all'esportatore abituale, di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e, in capo al fornitore, di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nella dichiarazione d'intento.

In pratica, l'esportatore abituale ora trasmette telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione; il fornitore è tenuto a riportare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento, che, in caso di importazione, vanno inseriti nella bolletta doganale.

Pertanto, il fornitore non deve più riepilogare i dati delle dichiarazioni d'intento nella dichiarazione annuale e, quindi, il modello IVA 2021 non contiene più il quadro VI.

## **2 Servizi elettronici, di teleradiodiffusione e telecomunicazione (TTE) verso consumatori finali**

Il D. Lgs. n. 45 del 1/6/2020 ha recepito nel DPR 633/72 le novità IVA previste dall'art. 1 della direttiva 2017/2455/UE. In particolare:

- viene introdotto il nuovo art. 7-octies nel DPR 633/72, che individua le regole di territorialità IVA per i servizi TTE resi in ambito B2C;
- viene modificato l'art. 74-quinquies del DPR 633/72, che disciplina il regime “non-UE” del MOSS<sup>1</sup>.

Il primo comma dell'art. 7-octies considera effettuati nel territorio dello Stato, se resi a privati committenti ivi domiciliati o ivi residenti senza domicilio all'estero:

- i servizi resi tramite mezzi elettronici (es. fornitura di siti web, prodotti digitali in genere);
- i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (es. servizi di telefonia fissa e mobile, accesso a Internet, programmi trasmessi su rete radiofonica o televisiva), sempre che siano utilizzati nel territorio dell'Unione europea.

In sostanza, il soggetto passivo che presta servizi elettronici nei confronti di privati committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea è tenuto ad assolvere l'imposta nello Stato del committente (identificandosi ai fini IVA in tale Stato o, in alternativa, avvalendosi del regime MOSS).

Per quanto concerne i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione, tale regola di territorialità IVA si applica a condizione che le prestazioni siano comunque utilizzate all'interno dell'Unione europea.

Tuttavia, tale regola viene derogata dai commi 2 e 3 del nuovo art. 7-octies del DPR 633/72, secondo cui i servizi TTE resi a privati di altri Stati membri rilevano ai fini IVA nello Stato del prestatore quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- l'ammontare totale, al netto dell'IVA, dei servizi TTE resi da tale soggetto nei confronti di privati stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato di stabilimento del prestatore, nell'anno solare precedente, non ha superato la soglia di 10.000 euro.

---

<sup>1</sup> MOSS (Mini One Stop Shop) regime facoltativo e semplificativo, destinato alle aziende che offrono servizi digitali, di telecomunicazione e teleradiodiffusione in favore di soggetti privati.

A partire dalla data di superamento della soglia di 10.000 euro le operazioni divengono rilevanti ai fini IVA nello Stato del committente.

In ogni modo, il prestatore che non ha superato la soglia di 10.000 euro può optare per l'applicazione dell'IVA nello Stato membro del committente (opzione che può risultare conveniente nel caso in cui l'aliquota IVA applicabile nello Stato del committente risulti inferiore a quella applicata nello Stato di stabilimento).

L'opzione va comunicata nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui viene esercitata ed è valida fino a revoca<sup>2</sup>. È previsto, però, un vincolo biennale.

Il D.Lgs. 45/2020 ha modificato anche l'art. 74-quinquies del DPR 633/72, che regola l'applicazione del regime del MOSS per i soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione europea.

Viene stabilito che i soggetti extra-UE che prestano servizi TTE nell'Unione europea possono aderire al regime "non-UE" del MOSS in Italia anche qualora siano identificati ai fini IVA in uno o più Stati membri (art. 74-quinquies co. 1 e 3 lett. d) del DPR 633/72).

Pertanto, un soggetto extra-UE identificato ai fini IVA in uno Stato membro può registrarsi in Italia ai fini del regime "non UE" del MOSS.

Inoltre, il D.Lgs. 45/2020 ha modificato l'art. 74-quinquies del DPR 633/72, consentendo che i soggetti che si sono registrati ai fini del MOSS in Italia siano dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72, specificando che, per le prestazioni TTE rese nei confronti di privati committenti domiciliati o residenti in Italia, si applica l'esonero dall'obbligo di fatturazione.

### **3 Beni esenti con diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente**

L'articolo 124 del D.L. 34/2020 (Decreto rilancio) ha modificato il regime Iva dei beni di particolare importanza per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

---

<sup>2</sup> In dichiarazione è stato introdotto il rigo VO16: i soggetti che hanno effettuato nell'anno precedente un ammontare complessivo di prestazioni TTE non superiore a 10.000 euro, barrando la casella 1 del rigo VO16 esercitano l'opzione per l'applicazione dell'IVA nello Stato di residenza del committente.

Sono stati inseriti nei beni soggetti ad aliquota del 5% una serie di prodotti, tra i quali: ventilatori polmonari, ecotomografi, elettrocardiografi, mascherine, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, detergenti disinfettanti per mani, attrezzature per ospedali da campo, ecc...

Inoltre, è stato stabilito per le cessioni di tali beni, in via transitoria e sino al 31 dicembre 2020, un regime di esenzione da IVA che non pregiudichi il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente né pertanto, in qualità di operazione esente, influenzi il calcolo del pro-rata di cui all'articolo 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Con la Circolare n. 26/E del 2020, l'Agenzia ha specificato che il regime di maggior favore riguarda le cessioni dei beni poste in essere per una finalità sanitaria.

#### *Calcolo del pro rata di detrazione IVA per i beni anti Covid-19*

La realizzazione dell'agevolazione ha richiesto una modifica nella dichiarazione IVA del rigo VF34, riservato ai soggetti che, avendo effettuato nello svolgimento della propria attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, devono determinare l'ammontare dell'imposta detraibile con il meccanismo del pro rata.

È stato introdotto il nuovo campo 9 del rigo VF34 in cui indicare l'importo delle operazioni cosiddette "ad aliquota zero", cioè esenti ma con diritto alla detrazione, effettuate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

La maggioranza di tali cessioni dal 1° gennaio 2021 saranno soggette a IVA con aliquota ridotta del 5%: fanno eccezione le cessioni della strumentazione diagnostica e dei vaccini contro il Covid-19 (comprese le prestazioni ad essi strettamente connesse), che fino al 31 dicembre 2022 manterranno l'esenzione con diritto alla detrazione.

## **4 Sospensione versamenti a seguito dell'emergenza da Covid-19**

La dichiarazione annuale per il 2020 prevede un nuovo rigo VA16, che deve essere compilato dai soggetti che non hanno effettuato nell'anno 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo all'anno 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza da Covid-19. Nel rigo VA16 deve essere indicato il codice che esprime il motivo del mancato versamento, desunto dalla "Tabella versamenti sospesi COVID-19", e l'importo dei versamenti sospesi.

I soggetti che hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna previsione normativa di cui hanno usufruito.

Si evidenzia come tale nuovo rigo debba essere compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione, che abbiano partecipato nell'anno 2020 alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo.

## **5 Attività oleoturistica**

Con la Legge di Bilancio per il 2020 l'oleoturismo è divenuto, al pari dell'enoturismo, una attività agricola connessa ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Con il termine oleoturismo vanno intese tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva e che consistono in:

- visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo;
- degustazioni e commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti (esclusa ristorazione);
- iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Si tratta di attività finalizzate ad incentivare il turismo dell'olio.

Sotto il profilo fiscale per queste attività si applica la normativa fiscale dell'agriturismo e cioè la determinazione del reddito pari al 25% dei ricavi conseguiti mentre l'IVA è detraibile nella misura pari alla metà di quella applicata sulle prestazioni (articolo 5 della legge 413/1991). Le prestazioni oleoturistiche sono soggette ad Iva nella misura del 22 per cento.

Il regime forfetario di determinazione del reddito e dell'Iva ammessa in detrazione è applicato automaticamente per i soggetti che sono in possesso dei requisiti; tuttavia, non è un regime obbligatorio, per cui è possibile optare per l'applicazione del regime ordinario con una comunicazione nella dichiarazione Iva: l'opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito.